



R O S S I & A S S O C I A T I
C o r p o r a t e A d v i s o r s

Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano
www.rossiassociati.it
Tel + 39 02.874271 Fax + 39 02.72099377

NEWS SETTIMANALE

Dicembre 2011 – nr.1

Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio
(Tel.02/874271 – Fax 02/72099377, e-mail: info@rossiassociati.com).*

Aumento delle soglie per la liquidazione trimestrale IVA a decorrere dal 2012

INDICE

- 1 Premessa**
- 2 Aumento delle soglie per la liquidazione IVA trimestrale**
 - 2.1 Imprese*
 - 2.2 Professionisti e artisti*
- 3 Decorrenza**
- 4 Modalità di opzione**
- 5 Durata dell'opzione**

1 PREMESSA

La L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria) ha modificato i limiti di riferimento per poter eseguire le liquidazioni e i versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale.

I nuovi limiti rinviano a quelli previsti per l'applicazione del regime di contabilità semplificata, come modificati dal DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106.

Il DL 70/2011, infatti, ha modificato l'art. 18 del DPR 600/73, recante le soglie di accesso al regime di contabilità semplificata, lasciando, tuttavia, inalterate quelle previste dall'art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542, che consentono ai contribuenti di minori dimensioni di effettuare le liquidazioni e i versamenti dell'IVA con periodicità trimestrale anziché mensile.

La modifica della L. 183/2011, quindi, intende **ovviare a tale disallineamento** normativo, a fronte del quale un contribuente può beneficiare del regime di contabilità semplificata ma restare obbligato a liquidare e versare l'IVA mensilmente.

2 AUMENTO DELLE SOGLIE PER LA LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE

L'art. 14 co. 11 della L. 183/2011 dispone che *"i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata"*.

Ne deriva che le soglie entro le quali è possibile liquidare e versare l'IVA **trimestralmente**:

- coincidono con quanto previsto per l'accesso al regime di contabilità semplificata;
- **non** si computano più avendo riguardo agli importi del **volume d'affari**, come previsto dall'art. 7 del DPR 542/99.

La variazione delle soglie per la **liquidazione trimestrale** dell'IVA riguarda sia le imprese che i professionisti/artisti.

2.1 IMPRESE

Pertanto, possono eseguire le liquidazioni IVA trimestralmente le imprese che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato **ricavi** non superiori a:

- **400.000,00 euro** (prima 309.874,14 euro), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di **servizi**;
- **700.000,00 euro** (prima 516.456,90 euro), per le imprese aventi per oggetto **altre attività**.

Poiché la grandezza di riferimento per la determinazione delle soglie sono i ricavi e non più il volume d'affari, si ricorda che l'art. 18 co. 8 del DPR 600/73 prevede che *"per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori"*.

Imprese "promiscue"

Nell'ipotesi di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e di altre attività, senza distinta annotazione dei relativi corrispettivi, si applica, ai fini dell'opzione, il limite di 700.000,00 euro.

2.2 PROFESSIONISTI E ARTISTI

I professionisti e gli artisti possono eseguire le liquidazioni IVA trimestralmente se, nell'anno solare precedente, hanno realizzato **compensi** non superiori a **400.000,00 euro** (prima 309.874,14 euro).

Regime di contabilità semplificata

Si ricorda che, per gli esercenti arti e professioni, il regime di contabilità semplificata costituisce invece il

regime contabile "naturale". Esso non necessita, quindi, di alcuna opzione, e può essere adottato indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti.

3 DECORRENZA

In relazione alla variazione delle soglie per la liquidazione IVA trimestrale, la L. 183/2011 non ha previsto specifiche disposizioni di decorrenza.

Pertanto, è necessario fare riferimento alla previsione generale di entrata in vigore della L. 183/2011, stabilita all'**1.1.2012**.

Anche per l'innalzamento del limite dei ricavi per l'applicazione della contabilità semplificata il DL 70/2011 non ha previsto una specifica decorrenza; pertanto, la modifica decorre dal 14.5.2011, data di entrata in vigore del medesimo decreto.

In coerenza con quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.8.2001 n. 80, emanata con riferimento al precedente adeguamento delle soglie, si ritiene che i nuovi limiti per la contabilità semplificata trovino applicazione già con riferimento al periodo d'imposta 2011, qualora, nel 2010, non siano stati superati i limiti di 400.000,00 o 700.000,00 euro.

Da ciò deriva che i contribuenti i quali, nell'anno 2010, avessero realizzato ricavi superiori ai vecchi limiti (309.874,14 o 516.456,90 euro), ma non ai nuovi (400.000,00 o 700.000,00 euro):

- possono abbandonare la contabilità ordinaria dal 14.5.2011;
- sono però ancora tenuti, in relazione a tutto il 2011, a versare l'IVA mensilmente.

4 MODALITÀ DI OPZIONE

I soggetti in possesso dei previsti requisiti che decidano di liquidare e versare l'IVA con cadenza trimestrale devono esercitare l'opzione secondo quanto previsto dal DPR 442/97, mediante:

- comportamento concludente;
- successiva comunicazione dell'avvenuto esercizio dell'opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA.

L'**opzione** per la liquidazione trimestrale dell'IVA, a partire **dal 2012**, dovrà quindi avvenire, se nel 2011 non sono stati superati i previsti limiti di ricavi/compensi, mediante:

- comportamento concludente, cioè procedendo di fatto alla liquidazione e al versamento dell'IVA del 2012 secondo le regole dei soggetti trimestrali per opzione;
- comunicazione dell'opzione effettuata nella dichiarazione IVA (quadro VO) per l'anno 2012, da presentare nel 2013.

L'opzione per la liquidazione trimestrale determina la maggiorazione delle somme dovute di un importo pari all'**1%**, **a titolo di interesse**, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

5 DURATA DELL'OPZIONE

L'opzione per la liquidazione IVA trimestrale:

- è vincolante per almeno un anno solare;
- resta valida fino a quando non venga revocata, sempreché permangano i previsti requisiti.